

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

16 NOV. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

16 NOV. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - GARGANO - ROBILOTTA - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N° 1709

OGGETTO: _____ Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
~~CCDI DEL PERSONALE DIPENDENTE~~
 Personale di categoria D, di cui all'art. 34 del ~~CCDI del personale dipendente~~ del comparto Regioni-Autonomie Locali del 20.09.2000-
~~2000~~



Oggetto: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di categoria D, di cui all'art.34
~~del CCNI Area Dirigenti~~ del comparto Regioni-Autonomie Locali del ~~20.09.2000~~. 20.09.2000.
DEL CCDI DEL PERSONALE DIRIGENTE

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

VISTO l'art. dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 avente ad oggetto: "Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D)", che autorizza l'Amministrazione regionale ad adottare gli atti necessari per la riduzione del contingente del personale della categoria D in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa, con l'erogazione di un beneficio economico per incentivare l'esodo, nel rispetto del sistema di relazioni contrattuali.

VISTO l'art. 34 del CCDI 20.9.2000 che stabilisce gli incentivi economici da erogare e detta i criteri generali per l'esodo consensuale.

CONSIDERATO che nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 20 settembre 2001 è stata sottoposta alle stesse la disciplina di dettaglio dell'istituto di cui trattasi, nonché l'Avviso e lo schema di domanda e rispetto alla quale è stato manifestato un sostanziale consenso.

DATO ATTO che la risoluzione consensuale del personale della categoria D si rende opportuna in quanto finalizzata a favorire un riequilibrio nella distribuzione del personale in servizio nelle categorie e porre le premesse per una revisione della pianta organica.

DATO ATTO altresì che i posti che si renderanno vacanti sono indisponibili in attesa della soppressione degli stessi in sede di revisione della pianta organica, fatto questo che costituisce anche un vantaggio economico per l'Ente.

RICHIAMATA la legge n.127 del 1997;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi detti in narrativa e che qui si richiamano, la disciplina attuativa per la "Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di categoria D", come riportata nel nell'allegato "1" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



- R*
- 2) Di approvare l'allegato "2" contenente l'Avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dalla cui data di pubblicazione ~~per~~ decorre il termine di trenta giorni per l'effettuazione delle domande, il cui fac-simile è riportato in calce all'Avviso di cui trattasi;
 - 3) Di dare atto che al numero dei dipendenti ai quali viene applicato l'istituto della risoluzione consensuale, corrisponderà un'equivalente riduzione stabile dei posti di organico della categoria D.
 - 4) Di demandare ad un successivo provvedimento, una volta conosciuto il numero degli interessati alla risoluzione consensuale e l'ammontare della spesa conseguente, l'assunzione dell'impegno di spesa eventualmente istituendo un apposito capitolo sul bilancio d'esercizio.
 - 5) Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge n.127 del 1997 *RM*
 - 6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



R

R

**RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D
DELLA REGIONE LAZIO**

AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2001, N. 10
E DELL'ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.9.2000

Art. 1

Criteria generali per il collocamento in quiescenza del personale della categoria D
ai sensi dell'art. 34 del CCDI 20.9.2000

1. La Regione Lazio si impegna a garantire il collocamento in quiescenza del personale della categoria D, in servizio a tempo indeterminato, mediante risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con erogazione di un beneficio economico supplementare.
2. La Regione Lazio provvede ad adeguare la propria organizzazione in relazione alle cessazioni dal servizio di cui trattasi, al fine di assicurare la diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della categoria D, per un numero almeno pari al personale cessato dal servizio ai sensi del comma 1.
3. I dipendenti della categoria D che avessero fatto domanda ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del CCDI 20.9.2000 e che prima della cessazione dal servizio, per effetto di un provvedimento dell'amministrazione, dovessero essere inquadrati nella dirigenza, decadono automaticamente dal beneficio di cui trattasi, fatto salvo che non confermino la volontà di cessare dal servizio con la categoria in godimento all'atto della domanda.

Art. 2

Criteria per la determinazione e l'erogazione del beneficio economico supplementare

1. La richiesta di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del CCDI 20.9.2000, e successive modificazioni, e la conseguente corresponsione del beneficio economico supplementare è limitata ai dipendenti regionali di categoria D con contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità contributiva di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per accedere al pensionamento di anzianità, maturata o da maturarsi entro la data del 31 dicembre 2001;
 - b) da un minimo di uno a tre o più anni al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni).
2. I dipendenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire del beneficio di cui sopra debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
3. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'apposito Avviso da emanarsi a cura dell'Amministrazione, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data richiesta per la cessazione dal servizio che non può superare il termine del 30 giugno 2002.

ll

- Il dipendente può chiedere la revoca della domanda di cessazione nel caso in cui intervengano modifiche della normativa statale in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio.
- Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dipendenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
- Il beneficio economico supplementare consiste nell'erogazione di una somma lorda onnicomprensiva così scaglionata:

Tre o più anni al compimento del limite massimo dell'età pensionabile	L. 80.000.000
Due anni al compimento del limite massimo dell'età pensionabile	L. 50.000.000
Un anno al compimento del limite massimo dell'età pensionabile	L. 20.000.000

Per compimento dell'età massima pensionabile si intende, ai fini del presente istituto, sia per gli uomini che per le donne, il compimento del 65° anno di età.

Il beneficio è determinato con riferimento alla data di cessazione dal servizio e sarà corrisposto entro il primo semestre dalla data stessa, fatto salvo il caso di cui al successivo art. 3 comma 2.

Art. 3

Condizioni per l'applicazione del collocamento in quiescenza
ai sensi dell'art. 51 legge regionale n. 10 del 2001

- Il dipendente interessato, in possesso dei requisiti, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data di cessazione dal servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 3 dell'art. 2 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- L'amministrazione si riserva la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, non oltre il 30 giugno 2002; in tal caso la data di riferimento per il calcolo del beneficio economico supplementare è quella richiesta dall'interessato.
- Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in funzione del termine prescelto, dando la priorità ai dipendenti più anziani.

Art. 4

Istituti giuridici della risoluzione consensuale art. 51 legge regionale n. 10 del 2001

- La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.
- I dipendenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio, anche in presenza di posti vacanti, in quanto le presenti disposizioni debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.

4. Ai dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5

Aspetti economici

1. Agli oneri di cui al presente accordo si provvede attraverso le economie derivanti dalla riduzione stabile dei posti di organico dei dipendenti di categoria D.

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO RISORSE E SISTEMI

AVVISO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D
DELLA REGIONE LAZIOAI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2001, N. 10
E DELL'ART. 34 DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 20.9.2000

I dipendenti regionali di categoria D con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di collocamento in quiescenza per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dell'art. 34 del Contratto decentrato integrativo del 20.9.2000 (CCDI) nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati:

- 1) Hanno diritto a chiedere il collocamento in quiescenza mediante risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità contributiva di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per accedere al pensionamento di anzianità, maturata o da maturarsi entro il 31.12.2001;
 - b) da un minimo di uno a tre o più anni al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni).

Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.

- 2) I dipendenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni per usufruire della presente risoluzione debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
- 3) La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata in carta semplice alla "REGIONE LAZIO - Dipartimento Risorse e sistemi", entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Lazio.
- 4) La domanda potrà essere recapitata a mano al protocollo del Dipartimento Risorse e Sistemi, che rilascerà apposita ricevuta, o spedita mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale.
- 5) La domanda, fatta salva l'eccezione prevista al punto 2, è irrevocabile e deve contenere l'indicazione della data di cessazione dal servizio, da ricomprendersi nel periodo che intercorre dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Lazio e il 30 giugno 2002.

54

- 6) La revoca della domanda è ammessa, in deroga al principio di cui al punto 6), qualora intervengano modifiche della normativa statale in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dipendente.
- 7) L'amministrazione, nella persona del Direttore del Dipartimento Risorse e sistemi, si riserva la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente e, pertanto, le domande pervenute nei termini, saranno eventualmente, a tal fine, ordinate in una graduatoria.
- 8) La graduatoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risoluzione consensuale dando la priorità ai dipendenti più anziani.
- 9) La graduatoria e l'importo del beneficio supplementare da liquidare sono approvate con determinazione del Dipartimento Risorse e sistemi.
- 10) Il beneficio supplementare verrà calcolato sulla base della tabella di cui all'art. 34 del CCDI, facendo riferimento alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro, fatto eccezione per il caso di protrazione del termine da parte dell'amministrazione, nel qual caso la data di riferimento è quella richiesta dall'interessato. Il beneficio sarà erogato agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
- 11) Non si applica alla presente risoluzione consensuale la disciplina del preavviso.
- 12) I dipendenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 13) I dipendenti che hanno usufruito della risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001, non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti. Agli stessi non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 14) I dipendenti della categoria D che abbiano fatto domanda ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del CCDI 20.9.2000 e che, prima dalla cessazione dal servizio, per effetto di un provvedimento dell'amministrazione, dovessero essere inquadrati nella dirigenza, decadono automaticamente dal beneficio di cui trattasi, a meno che non confermino la volontà di cessare dal servizio con la categoria in godimento all'atto della domanda.
- 15) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 ed all'art. 34 del CCDI del 20.9.2000 e successive modificazioni.

Roma li .2001



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 RISORSE E SISTEMI
 (Dott. Vincenzo Sagnotti)

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 20.9.2000.

Alla REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO RISORSE E SISTEMI
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212
00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 20.9.2000.

Il/La sottoscritt... _____
nat... a _____ il _____
residente in _____
codice fiscale _____ matricola _____

dipendente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attualmente in servizio presso il Dipartimento _____
Arca/Servizio/Ufficio _____
inquadrate nella categoria D.

Preso visione delle norme contenute nella legge regionale n. 10 del 2001 e nell'art. 34 del CCDI 20.9.2000, nonché delle disposizioni attuative dello stesso art. 34 c dell'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del _____.

Essendo in possesso dei requisiti previsti nell'avviso suddetto.

CHIEDE



✓

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 10 del 2001 e dell'art. 34 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 20.9.2000, a far data dal _____ * e la conseguente corresponsione del beneficio supplementare previsto dall'art. 34 del CCDI.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza di quanto previsto nell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio del _____ e di accettarne tutte le condizioni;
- di avere maturato o di maturare entro il 31.12.2001 l'anzianità contributiva di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per accedere al pensionamento di anzianità e di non avere superato il 64° anno di età.
- di avere usufruito o di impegnarsi ad usufruire delle ferie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale.

Roma li _____

Firma

* N.B. la data prescelta deve ricadere nel periodo intercorrente tra il 30° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL ed il 30.6.2002.

